



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici IDEM, PUPPATO e BIGNAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2017

Modifica all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di professionismo sportivo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo. L'articolo 2 definisce professionisti «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti: per i primi c'è una disciplina che reca norme su regime contrattuale e tutele (sanitaria, assicurativa, previdenziale) mentre per i secondi non è stato disposto alcunché, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

L'obiettivo del presente disegno di legge, perciò, è di modificare l'articolo 2 della legge n. 91 del 1981, al fine di ampliare la platea (ora piuttosto ridotta) di coloro che svolgono l'attività sportiva in modo professionale. L'oggetto della trattazione è il riconoscimento e la definizione dei canoni e dei criteri per i quali si è lavoratori nello sport, che necessitano di essere rivisti per via delle palesi incongruenze attuali.

Attualmente, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione di fatto delegata alle federazioni sportive, ci si trova in una situazione iniqua e confusa, anche per il fatto che le medesime regole valgono per l'attività di atleti che sono, di fatto, professionisti (ma a cui manca un riconoscimento giuri-

dico/formale) e per quelli che sono amatori (i veri «dilettanti», nel senso proprio del termine per cui l'attività sportiva ha puramente una finalità ludico-ricreativa-dopolavoristica). Numerosi sport, dunque, non hanno un settore professionistico e l'attività di atleti professionisti *de facto* non è riconosciuta tale.

Un dilettante (a prescindere, dunque, dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale) si trova nella situazione per cui è privo di un quadro pur minimo di tutele ma se svolge tale attività per professione il *vulnus* ordinamentale diventa piuttosto evidente. Nei casi più eclatanti, infatti, l'atleta in questione si trova a condividere tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività con il professionista, ma non lo *status* giuridico. Emblematico, in tal senso, il fatto che le prestazioni di molti campioni sportivi italiani universalmente riconosciuti tali (in sport quali tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo, canoa, rugby, fioretto, scherma) non siano ritenute professionistiche. Questo mancato riconoscimento comporta effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Nel pieno rispetto dell'autonomia del settore, dunque, il presente disegno di legge rivede i criteri generali in base ai quali è stata operata finora la distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica. Tale differenziazione verte sulla definizione del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso (in base ad una frequenza a sedute di preparazione o allenamento di almeno 16 ore settimanali, con l'esclusione dal computo di quelle le-

gate alla partecipazione a manifestazioni, gare o competizioni sportive) deve essere riconosciuta come professionistica. Tale norma non si applica a chi gareggia con carattere di regolarità a livello nazionale e internazionale, per cui lo svolgimento dell'attività sportiva si presume quale prevalente attività lavorativa. La *ratio* di tale disposizione è riconoscere la peculiarità di alcuni sport per i quali il numero delle ore di allenamento settimanali può essere inferiore a 16 (per le caratteristiche proprie dell'attività) ma che impegnano l'atleta con regolarità e costanza in competizioni nazionali e internazionali.

Last but not least, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che riconoscono tale l'attività per il settore maschile o in quelle in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne (tennis, pallavolo, sci) nelle competizioni nazionali o internazionali è di indubbio riscontro. Per tale ragione, si intende estendere l'ambito di applicazione oggettivo delle norme sul professionismo sportivo ad entrambi i sessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professionismo sportivo)

1. L'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Professionismo sportivo)* - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i tecnici, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, di entrambi i sessi, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Le prestazioni sportive degli atleti professionisti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, primo comma, devono altresì costituire la prevalente attività lavorativa dei medesimi atleti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, secondo comma. Ai sensi del periodo precedente, per prevalente attività lavorativa si intende che la frequenza a sedute di preparazione o allenamento non può essere inferiore alle 16 ore settimanali, con l'esclusione dal computo di quelle legate alla partecipazione a manifestazioni, gare o competizioni sportive.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atleti che svolgono, con carattere di regolarità, gare e competizioni sportive a livello nazionale e internazionale, per i quali lo svolgimento dell'attività sportiva si presume quale prevalente attività lavorativa».

Art. 2.

(Adeguamento)

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

